

Repertorio n. 36/2019

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Provincia di Torino

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO:

CONTRATTO D'APPALTO AFFIDAMENTO VENDITA FRANCO CENTRI  
DI RACCOLTA CONSORTILI DI OLI VEGETALI ESAUSTI DERIVANTI  
DAL CONFERIMENTO DEI CITTADINI. CER 20 01 25 (CIG 7961648FC2)  
DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI CITTADINI.

VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO EURO 10.875,00 OLTRE IVA DI  
LEGGE.

STIPULATA TRA

TONIOLO Najda Gabriella, nata a [REDACTED], che qui  
interviene e stipula in nome e per conto del Consorzio Valorizzazione Rifiuti  
14 – codice fiscale n. 80102420017 – nel seguito anche “Consorzio”, in  
qualità di Responsabile dell'Area Servizi Ambientali, in forza del Decreto  
Presidenziale n.16 del 21 Maggio 2019

da una parte

PERLETTO Massimo, [REDACTED], nato [REDACTED]  
[REDACTED], che agisce in qualità di Amministratore Unico e Legale  
rappresentante, dell'Impresa MPOLI S.r.l. con sede legale in Alba (CN)  
Corso Bra 23, codice fiscale e partita Iva dichiaratemi 03432690042, nel  
seguito anche “MPOLI o Impresa aggiudicataria”.

dall'altra parte

PREMESSO



*perletto mb*

Una firma manoscritta in inchiostro, probabilmente quella di Massimo Perletto.



Che, con determinazione n. 230 del 01 luglio 2019, sono stati approvati gli atti di gara concernente la procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione del servizio di vendita franco centri di raccolta consortili di oli vegetali esausti derivanti dal conferimento dei cittadini. CER 20 01 25 (CIG 7961648FC2) e di oli minerali esausti (CIG 7961657732) derivanti dal conferimento dei cittadini CER 20 01 26, attraverso un sistema di Gara Telematica.

pendalato

Che, con determinazione n. 263 del 24 luglio 2019 è stata aggiudicata, la gara per l'affidamento del servizio di vendita franco centri di raccolta consortili di oli vegetali esausti derivanti dal conferimento dei cittadini, cod. CER 20 01 25, alla Ditta MPOLI S.r.l. - Corso Bra 23 - 12051 Alba (CN), P.IVA 03432690042, che ha presentato l'unica offerta di gara, è pari a 145 €/t, per complessivi 10.875,00 €, IVA esente, per l'intera durata dell'appalto a far data dal 1/10/2019 sino al 30/09/2022;



Che, l'aggiudicazione è stata comunicata tramite piattaforma telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 217 del D. Lgs. 50/2016, con nota prot. 5429 ricevuta in data 22/08/2019 e che a tutt'oggi non è stato proposto ricorso dalle altre ditte invitate a presentare offerta;

Che, il COVAR 14, come rappresentato nel presente atto dichiara:

- che in relazione all'Impresa aggiudicataria sono stati effettuati i controlli sulle autocertificazioni rese in sede di gara in ordine ai requisiti ed all'assenza degli impedimenti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del contratto, come risulta dalle verifiche di autocertificazione, acquisite telematicamente sul sito della Camera di Commercio per: Servizi srl, Documento n. P V3667064 del 19/08/2019, agli atti del Consorzio;

- che dal sistema informativo del Casellario giudiziale, certificato n. 4156382/2019/R in data 03/09/2019, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, non risultano impedimenti alla sottoscrizione del contratto;

- che da verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino, con dichiarazione rilasciata il 30/08/2019, protocollata al n. 5658, risulta allo stato attuale la regolarità fiscale dell'Impresa Aggiudicataria;

- che lo Sportello Unico Previdenziale, con documento NAIL\_17437944 avente data di scadenza validità 13.11.2019, dichiara che l'Impresa Aggiudicataria risulta regolare ai fini del DURC;

- che è stato consegnato dall'Impresa MPOLI il deposito cauzionale costituito mediante polizza fideiussoria n. FDI 258093/19 emessa in data 04.11.2019 da Banca Popolare di Sondrio, per una somma garantita di euro 1.187,50 (ribasso pari al 10 per cento);

- che l'Impresa aggiudicataria dichiara di possedere le coperture assicurative ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 103 del D.P.R. n. 207/2010 e più precisamente: polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O - Polizza RCT azienda 2018/30/6203263 e Polizza Ambientale 2017/07/6124741 rilasciate da ITALIANA Assicurazioni Spa - agenzia Assifutura sas di Sciolla Umberto- Alba;

Che, essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, di comune accordo

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.


*Leopoldo*



ART.2 - Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, rappresentato dalla Responsabile dell'Area Servizi Ambientali dott.ssa Toniolo Najda Gabriella e la Ditta MPOLI SRL rappresentato, dal Legale rappresentante Geom. Perletto Massimo dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa e i sopracitati documenti che integrano il presente contratto, seppur non materialmente allegati ma conservati nella raccolta ufficiale delle determinazioni del Consorzio.

*perletto*

ART.3 - Il COVAR 14 formalizza con la presente scrittura, l'affidamento del servizio di vendita franco centri di raccolta consortili di oli vegetali esausti derivanti dal conferimento dei cittadini, cod. CER 20 01 25, della durata di 36 mesi nell'arco temporale compreso 1/10/2019 sino al 30/09/2022, alla Ditta MPOLI S.R.L. con sede in Corso Canale 18/R - 12051 Alba (CN).



ART.4 - L'appalto è fatto a misura e per il suo svolgimento la ditta MPOLI corrisponderà al Consorzio l'importo di € 145,00 a tonnellata di rifiuto raccolto, cod. CER 20 01 25; prelevato dai centri di raccolta consortili;

ART.5 - Il CO.VA.R. 14, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di disservizi, 1. ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta Aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.

2. Qualora l'Appaltatore non rispetti le tempistiche e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal precedente art. 3, la Stazione Appaltante contesterà il disservizio per iscritto, entro 8 giorni naturali e

consecutivi dal suo verificarsi (o dalla notizia dell'evento). L'Appaltatore avrà 7 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.

A sua volta, il Consorzio potrà accogliere o rigettare le motivazioni addotte dall'Appaltatore nelle proprie controdeduzioni, inviando una risposta scritta entro i successivi 8 giorni. Il mancato invio di una risposta scritta in questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.

Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:

mancato rispetto delle tempistiche previste per le attività di cui all'art. 3:

100,00 Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio: - da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 400,00 (quattrocento/00);

errata compilazione dei ddt/formulari compilati:

100,00 Euro per ogni errore di compilazione;

inosservanza della normativa di sicurezza:

1.000,00 Euro per ogni inosservanza;

altri ritardi o difformità di servizio: da 200,00 a 600,00 Euro;

5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla Stazione Appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ipotizzato corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'Appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto

*Proprietario*



comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione definitiva.

7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

9. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori, eventualmente eseguiti d'ufficio, saranno fatturati dal Consorzio insieme al corrispettivo in scadenza.

10. In ogni caso, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 6 – Il Consorzio emetterà mensilmente la fattura, in base ai flussi del materiale rendicontato in entrata, che dovrà essere pagata dall'Impresa aggiudicataria con bonifico bancario sul conto del CO.VA.R.14 entro 30 gg dalla data di ricevimento.

In caso di mancato versamento del corrispettivo dovuto al CO.VA.R.14 entro il termine indicato nella fatturazione, l'Impresa aggiudicataria incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C..

*Proprietario*



ART. 7 – L'appalto viene affidato ed assunto sotto l'osservanza piena assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dall'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;

ART.8 - L'Impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Impresa Aggiudicataria, saranno addebitate alla stessa, che sarà pertanto da ritenersi unica responsabile;

ART.9 - L'Impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136 del 13 agosto 2010, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla legge richiamata. A tal fine, si impegna a: a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto, comunicando al Consorzio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione; b) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Consorzio potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria copia dei contratti di

Acceptor



cui alla lettera b) e questa s'impegna a consegnarli entro i termini che saranno assegnati. Costituisce clausola risolutiva espressa del presente contratto l'esecuzione di transazioni finanziarie inerenti al contratto stesso, effettuate senza avvalersi di banche o di Poste Italiane s.p.a.

ART.10 – Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 l'Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti sono trattati dall'Ente appaltante per le finalità connesse alla stipula e gestione del presente contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio.

Le Parti si informano reciprocamente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 che i dati trasmessi, in relazione al proprio personale, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, saranno trattati per le seguenti finalità e nella seguente modalità: 1. il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità connesse all'instaurazione, gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale, ivi incluse, a titolo esemplificativo, l'assolvimento di obblighi di legge e regolamentari gestione amministrativa dei contratti, ivi inclusa la gestione dei pagamenti e delle fatture e gestione dell'eventuale contenzioso. La base giuridica è l'esecuzione del contratto ex art 6 lett. B Reg Eu 16/679; 2. I dati saranno conservati per tutto il periodo di tempo necessario per adempiere alle finalità sopra indicate e, per finalità contabili - amministrative per 10 anni dalla cessazione del rapporto tra le parti; 3. I dati potranno essere comunicati a collaboratori e consulenti per l'esecuzione del contratto, enti e amministrazioni pubbliche ove previsto per legge. I dati saranno trattati da persone autorizzate al trattamento che agiscono sotto l'autorità del Titolare del trattamento. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono trasferiti fuori dall'Unione

partecipando





Europea; tuttavia, qualora fosse necessario trasferire i dati verso Paesi situati fuori dall'Unione Europea, il titolare si impegna a effettuare il suddetto trasferimento solamente per l'esecuzione del contratto tra le parti impegnandosi a garantire livelli di sicurezza adeguati. Ai dati potrebbero accedere società di assistenza che per tale ragione sono state nominate responsabili del trattamento. Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie. 4. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (artt. 15-21): il diritto di accesso, di rettifica, all'oblio, alla limitazione, di opposizione, alla portabilità dei dati; potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Gli Interessati possono inoltrare le istanze relative all'esercizio dei propri diritti agli indirizzi mail del COVAR14: [infoedatabreach@covar14.it](mailto:infoedatabreach@covar14.it), 5. Il Titolare del Trattamento del presente contratto, COVAR14 ha designato il Data Protection Officer che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@covar14.it](mailto:dpo@covar14.it)

ART.11 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART.12 – Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, a quanto disposto in materia dal vigente codice civile, dalle leggi speciali.

ART.13 - L'Impresa aggiudicataria si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del codice di comportamento dei dipendenti del

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Consorzio Covar 14 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2014) e pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal summenzionato Codice di comportamento.

ART.14 – Qualora nel corso di validità del presente servizio, in ottemperanza alla Legge Regionale Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018 (art. 204 del D.lgs. n. 152/2006), venga costituito, ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge, il Consorzio di area vasta della Città Metropolitana di Torino questi subentrerà nei rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto d'appalto. L'appaltatore avrà l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni e gli impegni del contratto d'appalto e del presente Capitolato Speciale nei confronti del nuovo soggetto subentrante al COVAR14.

ART.15 - Per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito al presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, il Foro competente è quello di Torino. E' escluso il deferimento a collegio arbitrale.

ART.16 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, anche qualora si addivenga al suo uso, sono a carico della MPOLI. Il presente contratto sarà soggetto, per quanto non qui disciplinato, agli articoli 2222 e 2230 e seguenti del Codice Civile, alle condizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con DPR 22/12/1986 n.917 e alle disposizioni di cui al DPR 600/73, nonché ad ogni altra disposizione di legge e regolamento applicabile. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con applicazione dell'imposta in misura fissa ai

*Verificando*



sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del Testo Unico Imposta di Registro approvato con DPR 26/04/1986 n.131.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, su numero quarantuno facciate per intero di carta, con imposta di bollo assolta mediante marche, composto da undici fa undicesima facciata, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve meco sottoscrivendolo, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Il COVAR 14 (firmato da TONIOLO Najda Gabriella)



MPOLI SRL (firmato da PERLETTO Massimo)



07 OTT 2019

Allegato: Capitolato speciale d'appalto composto da n. 27 articoli per complessive 30 pagine

07 OTT 2019






CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ER LA VENDITA FRANCO CENTRI  
DI RACCOLTA CONSORTILI DI OLI VEGETALI ESAUSTI DERIVANTI DAL  
CONFERIMENTO DEI CITTADINI. CER 20 01 25 (CIG 7961648FC2) E DI  
OLI MINERALI ESAUSTI (CIG 7961657732) DERIVANTI DAL  
CONFERIMENTO DEI CITTADINI CER 20 01 26\*.

*Manfredi*

### SOMMARIO

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO
- ART. 4 DURATA DELL'APPALTO
- ART. 5 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – SPESE
- ART. 6 COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 7 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E LOTTA ALLA DELINQUENZA  
MAFIOSA
- ART.8 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 PRESCRIZIONI TECNICHE
- ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN  
MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 12 TRASPORTO DEI RIFIUTI
- ART. 13 CESSIONE E SUBAPPALTO
- ART. 14 REVISIONE PREZZI – VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO  
DELL'ANNO
- ART. 15 QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 16 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI
- ART .17 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

*[Handwritten signature]*



- ART. 18 PENALITA'
- ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 DIRITTO DI RECESSO
- ART. 21 SEDI E RECAPITI
- ART. 22 RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
- ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE
- ART. 24 CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 26 OBBLIHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"
- ART. 27 CONTROVERSIE

*Proprietario*



ART. 1 - OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
  - raccolta e trasporto secondo la normativa vigente del rifiuto ritirato presso i Centri di Raccolta (CdR) consortili;
  - raccolta e trasporto presso punti individuati dal COVAR (scuole, fiere-manifestazioni, isole mobili, mercati)
  - trattamento / recupero c/o impianto autorizzato (da indicare in sede di offerta)
  - comunicazione di avvenuto trattamento/ recupero;  
dei seguenti rifiuti, (anche uno solo di essi):  
oli vegetali cod. C.E.R. 20 01 25  
oli minerali cod. C.E.R. 20 01 26\*
2. L'appalto comprende anche la fornitura dei contenitori degli oli vegetali (CER 20 01 25) da collocare presso i CDR, presso le scuole, i punti di incontro, le fiere e feste e una campagna di comunicazione per la promozione della raccolta dei rifiuti oggetto della procedura.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato all'Impresa che presenterà il miglior prezzo espresso in €/ tonnellata.
3. Il quantitativo di oli vegetali raccolto e smaltito nell'anno 2018 è stato pari a ~ 25 t.
4. Il quantitativo di oli minerali raccolto e smaltito nell'anno 2018 è stato pari a ~ 28 t.

*Manzoni*



5. Il Covar 14 non garantisce il ritiro del quantitativo stimato sulla base dei dati indicati, in quanto trattasi di dati presuntivi ed acquisiti nell'anno precedente la presente gara.
6. Per l'esecuzione dei servizi di cui all'art.1 la Ditta Aggiudicataria riconoscerà alla Stazione Appaltante il corrispettivo pari all'importo offerto in sede di gara moltiplicato per il quantitativo di rifiuti ritirati presso i CdR consortili e sul territorio nei doversi punti individuati, nel corso del mese, previa trasmissione e verifica dei dati di raccolta.
4. Il corrispettivo sarà pagato al Consorzio dalla Ditta Aggiudicataria in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello della data di emissione della relativa fattura.
5. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, saranno riconosciuti gli interessi di mora secondo le disposizioni previste dalla legge (D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.).
6. Nel caso di ritardato pagamento per oltre 30 gg il COVAR si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

perpetuando



ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
  - a. quantità complessiva prevista Cod. C.E.R. 20 01 25 ~ 25 t/anno e Cod. C.E.R. 20 01 26\* ~ 28 t/anno ai soli fini amministrativi;
  - b. la richiesta di prelievo, effettuata tramite fax o e-mail, dai punti che saranno indicati dal Consorzio e/o dalla ditta che gestisce il CdR, dovrà essere soddisfatta entro:
    - 1) 48 h dalla richiesta, pena applicazione di penale;





- c. i quantitativi ritirati saranno accompagnati da formulario/ddt di identificazione del rifiuto, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna area;
- d. i pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta, puntualmente riportati sulla copia del formulario/ddt, che dovrà essere restituita al COVAR 14 entro 10 gg naturali e consecutivi;
- e. i documenti di trasporto dovranno essere consegnati mensilmente al Covar entro il giorno 5 del mese successivo al prelievo;
- f. lo stoccaggio degli oli vegetali (CER 20 01 25) presso i Centri di Raccolta avviene attualmente in contenitori della capacità di 200 litri forniti dall'attuale appaltatore (che dovranno essere forniti dal nuovo appaltatore), a norma in cui l'olio è conferito dall'operatore addetto alla gestione;
- g. lo stoccaggio degli oli minerali (CER 20 01 26\*) presso i Centri di Raccolta avviene attualmente in contenitori della capacità di 250 a norma in cui l'olio è conferito dall'operatore addetto alla gestione;
- h. le operazioni di prelievo dovranno essere effettuate dall'aggiudicataria presso i Centri di Raccolta con l'aspirazione dell'olio dai contenitori presenti (CER 20 01 26\*) e la sostituzione pieno per vuoto per il CER 20 01 25;
- i. i formulari/ddt dovranno essere così compilati:

- Data di conferimento
- Codice CER
- Ragione sociale del Produttore

responsabile



- Indirizzo unità locale
- Ragione sociale del trasportatore
- Ragione sociale dell'impianto di conferimento
- Quantitativo in kg prelevato

j. potrà essere richiesta l'attivazione del ritiro dell'olio presso le scuole, i mercati le fiere e le manifestazioni. In questi casi dovranno essere consegnati dei cassonetti da 240 litri debitamente sigillati con il solo foro di conferimento per le bottiglie dell'olio di uso domestico. Lo svuotamento avverrà con il sistema del pieno con il vuoto e sarà effettuato:

⇒ nelle scuole con frequenza 1/15, e comunque con una frequenza sufficiente a non permettere il riempimento totale dei cassonetti.

⇒ nelle fiere/manifestazioni alla conclusione delle stesse.

⇒ nei mercati una volta al mese nei giorni dedicati;

In tutti i casi dovrà essere data adeguata comunicazione alle utenze interessate dal servizio, oltre che supportare il COVAR 14 a promuovere lo stesso.

#### ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 36 mesi dal 1/10/2019 al 30/09/2022.
2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.



ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, art. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.
2. Cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara e, dunque, pari a Euro 2.000,00, IVA esclusa, da effettuarsi nei modi di cui all'art. 93 del D.lgs n. 50/2016.  
La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 e, precisamente:
  - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo all'art 103 del D.lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

pericoloso



5. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi dell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità.

*In caso di ATI:*

*a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;*

*b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della qualità.*

6. Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 103 del D.lgs n. 50/2016-

7. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della Stazione Appaltante , che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

8. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti



dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

*proprietario*

9. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.
10. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
11. La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in

*[Handwritten signature]*



parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

12. La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare la polizza proposta e di richiedere eventuali successivi adeguamenti.

ART. 6- COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed

*Proposta*



alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

6. L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.

7. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.

8. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:

⇒ Responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00

⇒ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00

⇒ Per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00

Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'Appaltatore.

9. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto.

⇒ La polizza deve prevedere la copertura:

persalato



a) dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;

b) dei danni a persone dell'impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;


c) dei danni biologici;

d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso alle aree in cui è svolta la fornitura;

e) prevedere che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

10. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non

proprietà





producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche soprarichieste.

11. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.
12. La polizza deve recare l'impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l'esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell'obbligazione assunta dal medesimo.

#### ART. 07 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli


*Proprietario*



obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.

3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.
4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
6. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
8. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da

*Proprietario*



parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

9. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.


#### ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto in forma digitale entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Consorzio.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente Capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

#### ART. 09 - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. La ditta si assume l'obbligo di fornire le prestazioni richieste in conformità della normativa vigente.

*Proprietario*



ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il Consorzio si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.
2. La verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, verrà svolta anche in corso di esecuzione dei servizi con cadenza annuale.
3. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

*Proprietario*

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI  
SICUREZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.
2. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., in attuazione della delega conferita al Governo



della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008), nonché delle norme inerenti che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

3. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio.

#### ART. 12 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o trattamento indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, *nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi*. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

2. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei ed autorizzati e nel rispetto della normativa nazionale vigente. La raccolta e la movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

#### ART. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO



proprietario



1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio.
2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art.105 del Dlgs 50/2016.
3. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
4. Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 il Consorzio, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dell'appalto.
2. Il Consorzio applicherà la revisione dei prezzi contrattuali secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a partire dal secondo anno contrattuale.

ART.15 - QUINTO D'OBBLIGO

1. La Stazione Appaltante , ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione

Leopoldo



ART. 16 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente Capitolato Speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 17 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso,

popolano



all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
6. L'Appaltatore dovrà fornire prima dell'inizio del servizio:
  - nominativo dei lavoratori impiegati
  - elenco dei mezzi utilizzati

*proprietario*





art. 18 - PENALITÀ

1. Il CO.VA.R. 14, in caso di disservizi, ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta Aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.
2. Qualora l'Appaltatore non rispetti le tempistiche e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal precedente art. 3, la Stazione Appaltante contesterà il disservizio per iscritto, entro 8 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi (o dalla notizia dell'evento). L'Appaltatore avrà 7 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.
3. A sua volta, il Consorzio potrà accogliere o rigettare le motivazioni adottate dall'Appaltatore nelle proprie controdeduzioni, inviando una risposta scritta entro i successivi 8 giorni. Il mancato invio di una risposta scritta in questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.
4. Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:
  - a. mancato rispetto delle tempistiche previste per le attività di cui all'art. 3:
    - 100,00 Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
  - b. per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio: - da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 400,00 (quattrocento/00);
  - c. errata compilazione dei ddt/formulari compilati:
    - 100,00 Euro per ogni errore di compilazione;
  - d. inosservanza della normativa di sicurezza:

*penalita*



- 1.000,00 Euro per ogni inosservanza;

e. altri ritardi o difformità di servizio: da 200,00 a 600,00 Euro;

5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla Stazione Appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ipotizzato corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'Appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione definitiva.
7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
9. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori, eventualmente eseguiti d'ufficio, saranno fatturati dal Consorzio insieme al corrispettivo in scadenza.
10. in ogni caso, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere

*Prof. Dr. G. G. G.*



ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

#### ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:


- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (*iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.*);
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

proprietario



- h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

proprietario



ART. 20 - DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del Consorzio di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs.19/04/2016 n. 50.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al Consorzio da detto recesso.

*Verbalomb*

art. 21 - SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà:
  - a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
  - b) garantire la reperibilità almeno telefonica di un proprio referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali.

*[Handwritten signature]*

ART. 22- RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

- 1.L'appaltatore deve nominare un Responsabile Unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.



ART. 23 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.

L'Impresa Appaltatrice si intenderà, anche, obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Proprietario



- Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i e relativi decreti attuativi (es. DM Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.);
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Ministeriale 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici";
- Legge n. 221 del 28/12/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- al R.D. 23.05.1924, n. 827
- alla L.R. Piemonte del 24.10.2002 n. 24. e ss.mm.ii.
- alla L.R. Piemonte n. 7/2012 e ss.mm.ii.
- documento INAIL edizione 2009 " La sicurezza per gli operatori della raccolta rifiuti e dell'igiene urbana
- al D.p.r. 158/2001
- all'art. 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Regolamenti consortili
- Regolamenti comunali
- Decreto Ministeriale 13/02/2014
- Legge n. 89 del 23/06/2014
- Legge n. 166/16 del 19 agosto 2016, GU n. 202 del 30 agosto 2016.
- Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

*Manfredi*

*Manfredi*



- D.lgs. n. 101 del 10/08/2018
- D.M. 49/2010

#### ARTICOLO 24- CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52 ,potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
5. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI.

proprietario





7. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.

8. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

*Neopolitico*

ART. 25- CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.



ART. 26 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano



esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

2. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

#### ART. 27- CONTROVERSIE

- 1 Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.

*procedimento*

